



SOCIETÀ PER AZIONI CAPITALI VERSATI 40.000.000.000
 Industriale di Torino - Reg. Soc. 48047 C.C.I.A.A. Torino N. 204585
 Cod. Fisc. e Part. IVA N. 009071/0018
 SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE
 10172 TORINO - VIA CONSOLATA 3

ASSICURAZIONI

Codice
3531

Codice Agenzia
1101 CASALMAGGIORE

Polizza numero
81.369

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
(RISCHI DIVERSI)

Assicurato e sua residenza

CENTRE POUR L'ETUDE, LA RECHERCHE ET LA
 DIFFUSION OSTEOPATHIQUES - SRL
 VIA PAOLO ERILIO - 57 - ROMA

C.F.: 04280041007
 Data di nascita Sesso

Codice cliente
 Prov. CAP
 RM 00192

inizio ore 24 Scadenza ore 24 Pagamento Scadenza rate annue Scadenza prima rata
 31/12/92 31/12/93 ANNUALE 31 dicembre 31/12/93

RATA INIZIALE RATE SUCCESSIVE
 Premio e accessori Imposta Totale Premi e accessori Imposta Totale
 19.018.405 4.231.595 23.250.000 19.018.405 4.231.595 23.250.000

Vedi Appendici di AUMENTO

Descrizione del rischio - L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a sensi di legge, nella sua qualità di esercitante una scuola per il conseguimento del diploma di Osteopata con numero allievi indicati nell'elenco allegato (suddivisi per anno di corso e sede).
 Si intendono inoltre comprese: la R.C. dello studio professionale in cui operano gli allievi stessi e la P.C.O. (nel caso gli assicurati si avvalgano di dipendenti regolarmente iscritti all'INAIL).

Ubicazione rischio: _____
 Fraz. - Via Comune Prov.

Posizioni assicurative INAIL in corso: _____
 L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato nel quale si svolge l'attività descritta in polizza? NO
 Si intendono operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive **R5 - R2**

MASSIMALI DI GARANZIA (per persona)	R.C.T. (art. 1 C.G.A.)	R.C.O. (Cond. Agg. N2)
Per ogni sinistro	L. 1.000 milioni	L. 1.000 milioni
col limite, per ogni persona che abbia subito lesioni corporali, di	L. 1.000 milioni	L. 500 milioni
e, per i danni a cose, anche se appartenenti a più persone, di	L. 1.000 milioni	

Aggiornamento automatico - La presente polizza è soggetta ad adeguamento automatico? NO In caso affermativo, si intende operativa la Condizione Particolare A
 INDICE BASE _____

Limite di esposizione della Società L. 5.000.000.000, al raggiungimento del quale cessa l'operatività dell'aggiornamento automatico

Regolazione premio - La presente polizza è soggetta a regolazione premio? NO

PREMIO MINIMO (oltre le imposte) L. _____

Dichiarazioni dell'Assicurato (Art. 1892-1893-1910 C.C.) - ha polizze in corso per i rischi sopradetti? NO con le seguenti Società _____ con scadenza _____ - sono accaduti sinistri, nell'ultimo biennio, per i rischi garantiti dalla presente? NO - ha avuto polizze annullate per sinistro per i rischi inerenti alla presente polizza? NO dalle seguenti Società _____

Formano parte integrante del presente contratto gli intercalari Mod. 13545 - 2040
 La presente polizza è redatta in 3 esemplari ad un unico effetto in CASALMAGGIORE il 05/02/93

Pot. sostituite	Ramo	Ultima quietanza pagata	Premio imponibile
81.303	RCD	31/12/91	7.607.362

Rischi comuni	Ramo

Reservato direzione	Sen.	TARIFFA	TIPO	REG. PT.	RIBORSO	C.O.	EXTRA	COG. PARAM.	COESIONE	ns quota	Geleg	EMES.

1. **Assicurato** — Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
2. **Assicurazione** — Il contratto di assicurazione.
3. **Cose** — Gli oggetti materiali e gli animali.
4. **Indennizzo** — La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
5. **Polizza** — Il documento che prova l'assicurazione.
6. **Premio** — La somma dovuta alla Società.
7. **Sinistro** — Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
8. **Società** — La S.p.A. "Compagnie Riunite di Assicurazione".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione - Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) — La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni corporali o per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 2. Estensione territoriale — L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusa l'URSS.

Art. 3. Persone non considerate terzi — Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore o le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 4. Rischi esclusi dall'assicurazione — L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- m) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- o) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati;
- r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- s) da detenzione o impiego di esplosivi;
- t) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 5. Regolazione del premio — Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lordi corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la rego-



DEFINIZIONI

- L'osteopata è colui che con l'anamnesi e l'esplorazione manuale scopre il punto primario delle origini delle tensioni e dei blocchi che limitano la mobilità del paziente.
Per fare ciò l'osteopata si serve di tecniche quali: mobilizzazioni articolari, normalizzazioni vertebrali, viscerali e degli arti inferiori e superiori e si completa con tecniche di valutazione e normalizzazione della respirazione craniale.
L'attività suddetta non necessita di controllo e/o prescrizione medica.

CLAUSOLE

- La garanzia assicurativa si intende prestata anche in assenza di riconoscimento legale del titolo di studio (diploma di osteopata) rilasciato dal Centre pour l'etude, la recherche et la diffusion osteopathiques.
- Il presente contratto è stipulato dal C.E.R.D.O. (Centre pour l'etude ecc.....) in nome e per conto degli allievi che abbiano dato formale adesione all'iniziativa. Alla scadenza del 31/12 di ogni anno il Contraente trasmetterà l'elenco degli allievi che intendono avvalersi della presente iniziativa e la Società procederà alla determinazione del nuovo premio tenendo conto che il costo annuale pro-capite viene fissato in L. 250.000 (duecentocinquantamila) compresa imposta.
- Nel caso in cui l'allievo interrompa gli studi la relativa copertura assicurativa sarà sospesa dalla data di cancellazione dal registro della Scuola con conseguente comunicazione scritta alla Compagnia Assicuratrice.
- L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante agli assicurati nell'esercizio dell'attività di osteopata nei limiti delle tecniche osteopatiche apprese in relazione all'anno scolastico cui sono iscritti, ma esplica la sua validità anche per le attività di:
 - FISIOTERAPISTA (compreso l'uso di apparecchiature elettro-medicali)
 - KINESIOLOGO
 - EDUCATORE FISICO
 - MASSOFISIOTERAPISTA
 - MASSOTERAPISTA

che gli allievi/osteopati svolgano a carattere professionale anche in assenza di controllo e/o prescrizione medica.
La Società si obbliga pertanto a tenere indenni gli assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all'art. 1917 del C.C.) di danni da esso assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lieve o gravi nell'esercizio della/e attività suddette.
In presenza di altre coperture assicurative: collettive (associazioni, U.S.S.L., ecc...) o individuali relative ai rischi di cui sopra, la presente si intenderà operante per i rischi NON CONTEMPLATI (es. attività di osteopata) ed in secondo rischio relativamente alle attività oggetto delle coperture stesse.

* * * * *



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione, anche se l'azione colposa che ha originato il danno è stata posta in essere nei tre anni precedenti alla stipulazione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1892 del C.C., gli Assicurati dichiarano di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a loro imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto.

- Art. 2) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso di uno degli assicurati o cessazione dell'attività, l'assicurazione vale altresì per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto stesso.

Il limite di risarcimento per tali sinistri, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi non potrà superare il massimale indicato in polizza.

- Art. 3) GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI

In caso di morte di uno degli assicurati, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la Responsabilità Civile Professionale incorsa dall'Assicurato a termini delle Condizioni di polizza purchè queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in polizza.

- Art. 4) SPESE LEGALI ED ASSISTENZA NEL PROCESSO PENALE

La Società si obbliga a proprie spese ed a mezzo di legali da essa designati, benchè cessato il proprio interesse nel sinistro, ad assistere l'Assicurato nel processo penale fino ad esaurimento del grado di giurisdizione in corso al momento in cui cessa detto interesse.

- Ad integrazione di quanto previsto nella descrizione del rischio, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile che compete agli Assicurati dall'utilizzo di aule, laboratori, gabinetti e studi durante i seminari ed i corsi tenuti c/o le sedi di Milano e Roma e dalla proprietà ed uso di strumenti ed apparecchiature ed attrezzature resi disponibili nel campo specifico, comprese apparecchiature elettromedicali, a supporto dei corsi suddetti e/o durante l'esercizio della professione.

* * * * *

I termini indicati in polizza per la gestione del contratto vengono così modificati:

- proroga pagamento premi a **60** giorni;
- termine denuncia sinistri a 10 giorni.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso di armi, compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia da parte del solo Assicurato/Contraente;
- proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, con applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di una franchigia assoluta di L. 100.000.

La garanzia comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

27) Velocipedi e ciclofurgoncini senza motore — Per i danni cagionati da velocipedi e ciclofurgoncini senza motore adibiti a noleggio la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di L. 100.000 per sinistro. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

28) Cacciatori — La garanzia comprende i danni provocati dai cani impiegati nella caccia ai sensi dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed è prestata, per questi specifici danni, con applicazione di una franchigia assoluta di L. 100.000 per sinistro. A deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale, salvo patto speciale, per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

29) Trattamenti chimici — Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. Qualora la garanzia si estenda all'uso di aeromobili, sono esclusi i

danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi, a parziale deroga dell'art. 4, lett. g), delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

30) Medici - Chirurghi — La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia. Sono invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisiologica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

31) Lavori presso terzi — A parziale deroga dell'art. 4, lett. a) ed m), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di L. 200.000 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di L. 30.000.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

32) Pluralità di assicurati — Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate in polizza)

D1. Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività — L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, in buono stato di manutenzione e di conservazione.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'interno di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di L. 100.000 per ciascun sinistro.

F1. Danni a mezzi sotto carico o scarico — A parziale deroga dell'art. 4, lett. j), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di L. 200.000 per ogni mezzo danneggiato.

N2. Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) — La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

P2. Premio minimo di regolazione — Per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) la parte di premio

soggetta a regolazione non potrà essere inferiore al premio minimo indicato in polizza.

Q2. Proprietà di fabbricati — L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, in buono stato di manutenzione e di conservazione.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'interno di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di L. 100.000 per ciascun sinistro.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Z2. «Tempo pieno» presso Ospedali — L'assicurazione è prestata su dichiarazione dell'Assicurato che svolge la propria attività a «tempo pieno» presso l'ente ospedaliero.

B3. Rinuncia Identificazione — La Società rinuncia alla specificazione delle caratteristiche delle cose alle quali è riferita la garanzia. L'Assicurato è tuttavia tenuto a comunicare le eventuali variazioni numeriche delle stesse, a mano a mano che si verificano, ed a pagare il maggior premio dovuto.

In caso di sinistro, se il numero delle cose non corrisponde a quello indicato nel contratto, valgono le disposizioni di legge.

D3. **Persone non associate** — A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Speciali si conviene che l'assicurazione è valida anche quando alle attività indicate in polizza vengano ammesse persone non associate. Per queste persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati nelle predette Condizioni Speciali.

E3. **Rescindibilità annuale** — È facoltà delle Parti di rescindere il contratto alla fine di ogni anno assicurativo con preavviso di tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata, prima della scadenza della rata annuale del premio. Qualora la risoluzione anticipata del contratto sia richiesta dall'Assicurato, questi sarà tenuto a rimborsare alla Società gli sconti di poliennalità usufruiti, come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

F3. **Deroga al patto di tacita proroga** — A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

G3. **Periodo assicurativo limitato** — Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che l'esercizio rimane aperto dal _____ al _____, l'assicurazione vale esclusivamente per i danni che si verificano nel periodo indicato.

I3. **Cose consegnate** — A parziale deroga dell'art. 4, lett. r), delle Condizioni Generali di Assicurazione e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di L. 200.000 per ogni danneggiato, i danni sofferti dai clienti (associati, allievi, ecc.) in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

L3. **Danni a veicoli in consegna e custodia presso autorimesse - Autosili - Parcheggi** — A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni agli autoveicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, purché detti danni si verifichino nella autorimessa (autosilo o parcheggio) e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica.

Tale garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di L. 200.000 per ogni autoveicolo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e da incendio.

P3. **Cose consegnate e non consegnate in alberghi e simili** — A deroga dell'art. 4, lett. r), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785/bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento è limitata a L. _____.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

Relativamente agli oggetti preziosi portati e non consegnati in custodia all'albergatore, la garanzia è prestata, per ogni cliente danneggiato, fino a concorrenza di un importo pari al 50% della somma massima sopraindicata.

I risarcimenti dovuti in forza delle presenti estensioni di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di L. 150.000.

U3. **Impiego di catetere** — Dalla garanzia si intendono escluse le diagnosi e gli interventi quando, nell'uno o nell'altro caso, vi sia stato l'impiego di catetere.

T4. **Controlli medici** — La garanzia è valida a condizione che le attività svolte ed i trattamenti praticati non richiedano controlli medici.

A5. **Esclusione dei danni a veicoli in consegna presso distributori di carburante - Stazioni di servizio e di lavaggio** — L'assicurazione non comprende i danni a veicoli in consegna, custodia, sotto rifornimento o sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione o lavaggio.

I5. **Esercizio dello studio professionale** — A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Speciali, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale nonché dal fatto del personale dipendente ad esso adibito.

C.E.R.D.O. s.r.l.
CENTRE DE RECHERCHE
ET D'APPLICATION OSTÉOPATHIQUES
Via Bolognese, 31 - 00162 ROMA
P. IVA 04280041007
Tel. 6896650 - Fax 6896656



COMPAGNIE RIUNITE DI ASSICURAZIONE

IRADIA GIANNI ED ENRICA TOLA S.p.A.
COMPAGNIE RIUNITE DI ASSICURAZIONI

Piazza Estense n. 1 - Tel. 42.249

Codice 00187

lazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 6. Pagamento del premio — L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 7. Modifiche dell'assicurazione — Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8. Aggravamento del rischio — L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 9. Diminuzione del rischio — Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10. Altre assicurazioni — L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 11. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro — In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 12. Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro — Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di

lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 13. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali — La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

Art. 14. Anticipata risoluzione del contratto — Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto dovuti a variazioni nella persona dell'Assicurato, ad alienazione delle cose cui si riferisce l'assicurazione o al contenuto dell'art. 8 sono dovuti alla Società oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfate:

a) il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso od alla risoluzione;

b) la rifusione degli eventuali sconti di durata, pari al 15 per cento del premio annuale, dal cui ammontare si deducono, sempreché la polizza abbia avuto corso almeno per 5 anni, tanti decimi per quanti anni la polizza ha avuto vigore.

Art. 15. Disdetta in caso di sinistro — Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 16. Proroga dell'assicurazione — In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 17. Oneri fiscali — Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 18. Foro competente — Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 19. Rinvio alle norme di legge — Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio — Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

CONDIZIONE PARTICOLARE

(ad integrazione delle Condizioni Generali regola l'assicurazione quando è richiamata in polizza)

A) Aggiornamento automatico — Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato nel frontespizio, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza ed i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Nell'ipotesi in cui l'Assicurato si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non consumato.

Fermo quanto stabilito al precedente comma, si conviene che, qualora l'esposizione massima della Società, per effetto delle variazioni, superi il limite indicato nel frontespizio, non si effettuano ulteriori adeguamenti, restando inteso che i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali.

C.E.R.D.O. s.r.l.
CENTRE POUR L'ETUDE, LA RECHERCHE
ET LA DIFFUSION OSTÉOPATHIQUES
Via Boezio, 31 - 00192 ROMA

P. IVA 01288041007
L'ASSICURATO
Tel. 68308430 - Fax 6836655



COMPAGNIE RIUNITE DI ASSICURAZIONE
Piazza
Codice

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Condizioni Generali. — Art. 5 (facoltà di disdetta per mancata regolazione del premio); Art. 15 (facoltà di disdetta dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 16 (proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno tre mesi prima della scadenza); Art. 18 (Foro competente).

Condizione Particolare. **C.E.R.D.O. s.r.l.**
CENTRE POUR L'ETUDE, LA RECHERCHE
ET LA DIFFUSION OSTÉOPATHIQUES
Via Boezio, 31 - 00192 ROMA
L'ASSICURATO
Tel. 68308430 - Fax 6836655

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni responsabilità civile con Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e del regolamento del 9-8-1937 (G.U. del 25-8-1937 n. 197)

Il pagamento dell'importo di L. **23.250.000**
dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani
del sottoscritto il giorno **05/02/93** alle ore **12**
in **CASALMAGGIORE**

Tg 59

L'ESATTORE
Piazza
Codice